

Messaggio

numero

7855

data

19 agosto 2020

Dipartimento

CONSIGLIO DI STATO

Concerne

Rapporto del Consiglio di Stato sull'iniziativa parlamentare 10 dicembre 2019 presentata nella forma elaborata da Sergio Morisoli per il Gruppo UDC per la modifica dell'art. 63 della Legge sul Gran Consiglio e sui rapporti con il Consiglio di Stato

Signor Presidente,
signore e signori deputati,

l'atto parlamentare propone di modificare la legge del 24 febbraio 2015 sul Gran Consiglio e sui rapporti con il Consiglio di Stato (LGC) per introdurre la regola secondo cui le leggi a carattere sociale siano oggetto di un rapporto dopo dieci anni dalla loro entrata in vigore e decadano dopo dodici anni dalla loro entrata in vigore.

Una proposta simile era già stata presentata il 25 giugno 2012 mediante un'iniziativa parlamentare nella forma generica denominata «Buon Governo: leggi, regolamenti e decreti con data di scadenza». Rispetto alla proposta attuale, quella precedente non si riferiva solo alle leggi di carattere sociale ma si estendeva a tutti gli atti normativi. Il 12 marzo 2013 il Gran Consiglio ha accolto il rapporto di maggioranza della Commissione della legislazione e pertanto respinto l'atto parlamentare.

Dal punto di vista legislativo la proposta è inutile e si pone in contrasto con i principi alla base del progetto di alleggerimento della legislazione cantonale. Infatti, il Gran Consiglio già oggi non ha solo la facoltà di fissare una data di entrata in vigore di una legge o di un decreto legislativo ma ha anche quella di stabilire una data in cui l'atto legislativo decade. Esso può inoltre incaricare il Consiglio di Stato di redigere un rapporto sull'applicazione di una legge. Con le regole vigenti il Gran Consiglio può quindi già adottare tutte le decisioni previste nei nuovi capoversi proposti nell'articolo 63 LGC.

D'altronde, anche con l'articolo 63 LGC nella versione proposta nell'atto parlamentare, il Gran Consiglio potrebbe comunque rinunciare a stabilire una data di scadenza di un atto legislativo poiché una norma speciale in una nuova legge adottata dal Parlamento può di principio derogare a una norma più generale adottata dal medesimo organo. Al momento dell'adozione di nuove leggi il Gran Consiglio finora, ad eccezione di qualche caso singolo legato a misure temporanee, non ha preso in considerazione l'ipotesi di fissare delle date di scadenza. Reputiamo che questo sia motivato dal fatto che il legislatore non ne avvertiva l'esigenza. Per contro, in alcune riforme legislative il Gran Consiglio ha introdotto una norma che incaricava il Consiglio di Stato di redigere un rapporto sull'impatto delle nuove disposizioni. Crediamo che sia opportuno che il Gran Consiglio continui a chiedere un rapporto al Governo dove ne riscontri la necessità, senza estendere questa regola in modo generale a tutte le riforme riguardanti uno o più settori della legislazione.

Seppur la proposta persegue l'obiettivo condivisibile del miglioramento dell'intervento dello Stato, essa sembra poco praticabile nella realtà. Infatti, i processi legislativi a volte sono lunghi. Questa considerazione vale in particolare nel caso di progetti che riguardano una legge intera e non solo singoli aspetti. Dopo l'adozione di una legge può inoltre essere esercitato il diritto di referendum e può essere presentato un ricorso al Tribunale federale. In queste situazioni, tutt'altro che remote, vi sarebbe il rischio di una decadenza della legge precedente prima che possa entrare in vigore quella successiva. Questa lacuna nella legislazione dovrebbe essere colmata in via temporanea mediante l'adozione di un decreto legislativo urgente secondo l'articolo 43 della Costituzione cantonale. Con l'avvicinarsi del momento in cui la legge precedente decadrà, il rischio consisterebbe nel fatto che il Gran Consiglio adotti una nuova legge identica a quella precedente per evitare un vuoto legislativo, che potrebbe avere delle ripercussioni molto gravi su gruppi più o meno ampi di persone.

È un compito costituzionale del Parlamento adottare, modificare o abrogare le leggi (art. 59 cpv. 1 lett. c Cost. cant.) ed è un compito costituzionale del Governo proporre progetti di adozione, modifica o abrogazione di leggi (art. 71 cpv. 1 Cost. cant.). Qualora emerga che una legge, indipendentemente dal tempo passato dalla sua adozione, non si riveli (più) sufficientemente efficace è dovere di Parlamento e Governo porvi rimedio senza la necessità di seguire procedure speciali o di attendere l'avvicinarsi del momento in cui essa decadrà. È più razionale che l'autorità politica si concentri sull'esame delle leggi più problematiche anziché costringerla ad esaminare in modo sistematico tutte le leggi cui è conferito il carattere sociale indipendentemente dagli eventuali problemi riscontrati.

In conclusione, vi invitiamo a respingere l'iniziativa parlamentare presentata il 10 dicembre 2019 nella forma elaborata per la modifica dell'articolo 63 della legge sul Gran Consiglio e sui rapporti con il Consiglio di Stato.

Vogliate gradire, signor Presidente, signore e signori deputati, l'espressione della nostra massima stima.

Per il Consiglio di Stato:

Il Presidente, Norman Gobbi
Il Cancelliere, Arnoldo Coduri